

Art. 3 - Divieto di tortura e di trattamenti disumani

Sentenza del 24 gennaio 2006, Ülke c. Turchia, ric. n. 39437/98

Violazione dell'articolo 3 della Cedu

Ripetute condanne per il rifiuto da parte di un pacifista militante di prestare servizio militare

La Corte è chiamata a decidere il ricorso di un militante pacifista, che ogni volta che si è rifiutato di prestare servizio militare è stato ripetutamente condannato e imprigionato, per ben 8 volte. Del resto la Turchia, in solitaria contro tendenza rispetto ai paesi membri dell'UE, non riconosce in alcun modo l'obiezione di coscienza. La Corte rileva in tal caso che la gravità e, soprattutto, la ripetizione della pena hanno provocato sofferenze e umiliazioni superiori a quelle insite nella semplice condanna.

(A cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 6 - Diritto ad un processo equo

Sentenza del 24 novembre 2005, Capital Bank AD c. Bulgaria, ric. n. 49429/99

Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto di accesso al giudice) della Cedu

La vincolatività per le Corti nazionali bulgare della decisione di un organo amministrativo statale e la rappresentanza processuale del ricorrente da parte di dipendenti della stessa amministrazione violano il diritto di accesso alla giurisdizione.

La Corte torna su due importanti principi inerenti il diritto di accesso al giudice. Da un lato, condanna nuovamente la Bulgaria (I.D. c. Bulgaria) per il fatto di aver vincolato le decisioni delle Corti nazionali alle statuizioni di organi amministrativi statali, escludendo per queste un autonomo esame nel merito delle questioni controverse (in particolare le Corti nazionali, nel procedimento di liquidazione di una banca, erano legislativamente vincolate alla dichiarazione di insolvenza della Banca Centrale). Dall'altro lato, la Corte condanna la Bulgaria per il fatto che l'affidamento della rappresentanza processuale della banca in liquidazione a dipendenti della Banca Centrale (amministratori speciali e liquidatori) ha sostanzialmente impedito alla Capital Bank di partecipare effettivamente al procedimento.

(A cura di Patrizia Salvatelli Patrizia.Salatelli@giurisprudenza.univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenze del 6 dicembre 2005, Hornáček c. Slovacchia e Mikulová c. Slovacchia, ric. n. 65575/01 e 64001/00

Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto di accesso al giudice) della Cedu

La prassi giudiziaria dei tribunali slovacchi sul rispetto dei termini processuali nel caso in cui le azioni siano proposte e le sentenze notificate con lettere raccomandate viola il diritto di accesso alla giurisdizione.

La Corte si pronuncia sulla legittimità dei limiti che legislazione e prassi dei tribunali slovacchi pongono a carico di chi voglia introdurre o resistere ad azioni giudiziarie con lettere raccomandate. Nel primo caso, si condanna il fatto che, nonostante una consolidata giurisprudenza di segno opposto, i giudici slovacchi abbiano rigettato, perché tardiva, un'opposizione consegnata alle poste l'ultimo giorno utile e registrata in tribunale il giorno successivo. Il giudice, infatti, in mancanza di indicazioni nella ricevuta della lettera sul contenuto del documento, non ha verificato in quale altro

fascicolo è stata inserita la missiva ma si è limitato a far proprie le dichiarazioni di un'impiegata del tribunale sull'impossibilità di risalire a tal contenuto. Nel secondo caso, si condanna il fatto che (nonostante secondo la Corte Suprema la fallita notificazione di una sentenza si deve considerare avvenuta il terzo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale - ex art. 47 c. 2 c.p.c. - solo se il destinatario è residente nel luogo della notifica e non sia fuori per congedo o malattia) la stessa Corte Suprema abbia rigettato, perché tardivo, l'appello del ricorrente, ritenendo applicabile l'art. 47 c. 2 c.p.c., pur se il tentativo di notifica sia avvenuto presso lo studio dell'Avvocato ossia in un luogo in cui né questi né i suoi dipendenti risiedono ed in un periodo in cui tutti erano fuori per congedo o malattia. In particolare, la Corte rileva che la Corte Distrettuale incaricata della notifica aveva considerato l'appello nei termini e che la Corte Suprema, prima di discostarsi da tale determinazione, non ha invitato le parti a pronunciarsi sulla questione.

(A cura di Patrizia Salvatelli Patrizia.Salvatelli@giurisprudenza.univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 6 dicembre 2006, Ielo v. Italy, ric. n. 23053/02

Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto al giudice) della Cedu

Insindacabilità parlamentare: le dichiarazioni dell'onorevole Parenti sul Pm Ielo attenevano a una lite tra privati e non a un atto "politico".

Con la sentenza in questione si chiude un'annosa vicenda italiana iniziata ben undici anni fa. Il caso ha avuto origine con una querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Tiziana Parenti, ex magistrato e all'epoca deputato parlamentare, da parte del Pm Paolo Ielo. Quest'ultimo aveva ritenuto offensive alcune dichiarazioni fatte sul quotidiano La Repubblica dalla Parenti che, facendo uso dell'immunità parlamentare, era riuscita a sfuggire al processo. Il caso era approdato anche alla Corte costituzionale italiana, la quale però aveva rigettato la questione sostenendo la non irragionevolezza della decisione della Camera dei deputati, pur avendo confermato che l'immunità non debba essere intesa come privilegio personale (sentenza n. 417 del 1999).

La Corte europea dei diritti dell'uomo smentisce la posizione dei nostri giudici costituzionali ravvisando l'assenza di proporzionalità dell'ingerenza. La Corte di Strasburgo infatti non ritiene che le dichiarazioni della parlamentare fossero legate all'esercizio delle sue funzioni, anche perché la stessa parlamentare aveva esplicitamente spiegato di non aver mai presentato interrogazioni parlamentari o atti parlamentari relativamente alla questione. I giudici europei concludono nel ritenere che le dichiarazioni pronunciate vanno imputate a una semplice lite tra privati e non sono legate all'attività di parlamentare, e sancisce quindi la violazione dell'art. 6 §1.

(A cura di Mina Tanzarella, minatanzarella@yahoo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 15 dicembre 2005 (Grande Camera), Kyprianou c. Cipro, ric. n. 73797/01

Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un giudice imparziale) e violazione art. 10 (Libertà di espressione) della Cedu.

La sommaria procedura di condanna di un avvocato cipriota per inosservanza dei provvedimenti del giudice da parte dello stesso organo giudicante procedente e nella immediatezza dei fatti viola il canone di imparzialità sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, oltre che la libera manifestazione del pensiero.

La Grande Camera si pronuncia definitivamente sul ricorso di un avvocato cipriota, il quale (processato e condannato per inosservanza dei provvedimenti del giudice nella immediatezza dei fatti da parte dello stesso organo giudicante procedente) lamenta la violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad un giudice imparziale), 2 (presunzione di innocenza), 3 lett. a) (diritto alla conoscenza dell'accusa) e 10 (libertà di espressione) della Cedu. In particolare, riguardo all'art. 6, la Gran Camera, nonostante le contrarie opinioni del Governo cipriota e degli intervenuti Governi inglese ed irlandese, conferma il giudizio della Seconda Sezione della Corte circa la violazione del canone dell'imparzialità sia dal punto di vista

oggettivo che dal punto di vista soggettivo. Quanto al test soggettivo, nonostante la dissenting opinion del giudice Pellonpää, la Gran Camera fa proprie le argomentazioni della Camera semplice, le quali facevano riferimento alla speditezza del procedimento, all'enfasi del linguaggio usato nel giudizio e all'asprezza della pena. Anche quanto al test oggettivo, viene confermato il giudizio della Seconda Sezione, affermandosi che la sovrapposizione dei ruoli di attore, testimone, PM e giudice costituisce un difetto funzionale del procedimento che ingenera il legittimo ed oggettivo timore che la causa non sia trattata imparzialmente (nemo iudex in causa propria). La Corte conferma, infine, che tale carenza non è stata colmata dal giudizio della Corte Suprema la quale, pur avendo il potere di riformare la decisione, non si è pronunciata sulla questione dell'imparzialità.

Quanto alle altre due doglianze, la Gran Camera, discostandosi dalla posizione della Camera semplice (che aveva riscontrato l'autonoma violazione del § 2 e del § 3 let. a) dell'art. 6 Cedu) e nonostante la dissenting opinion del giudice Costa (che conferma il giudizio formulato da componente della Seconda Sezione quanto alla violazione della presunzione di innocenza mentre cambia posizione con riferimento alla non violazione del diritto alla conoscenza dell'accusa) ritiene che i due summenzionati profili risultano assorbiti nella violazione del principio di imparzialità.

Per quanto attiene alla violazione dell'art. 10, la Grande Camera stabilisce che le autorità giudiziarie interne, condannando il ricorrente a cinque giorni di prigione, hanno erroneamente bilanciato il diritto alla libera manifestazione del pensiero con il bisogno di proteggere l'autorevolezza della magistratura. I giudici di Strasburgo, infatti, ritengono che sia stata comminata una pena sproporzionata e che, se non la si ritenesse tale, potrebbe avere un "effetto agghiacciante" sulla performance degli avvocati durante la difesa dei loro clienti.

(a cura di Patrizia Salvatelli e Mina Tanzarella, Patrizia.Salatelli@giurisprudenza.univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo , minatanzarella@yahoo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 12 gennaio 2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e 68698/01

Violazione dell'articolo 6 § 1 (tutela del giudicato) della Cedu

Operatività della garanzia della tutela del giudicato anche con riferimento a procedimenti amministrativi-contenziosi cui la discrezionalità legislativa applica regimi probatori agevolati e limitazioni nell'intervento di terzi.

La Corte europea torna sul principio del ne bis in idem come corollario e limite del diritto di accesso al giudice. In particolare, si conferma che l'efficacia di giudicato va riconosciuta alle decisioni che riguardano le stesse persone e gli stessi oggetti. Nel caso di specie, nonostante l'oscillante giurisprudenza interna, la possibilità da parte delle autorità forestali statali di chiedere senza limiti di tempo il riesame in Cassazione del già eseguito provvedimento amministrativo-contenzioso di restituzione delle terre agricole statalizzate viola il principio di certezza del diritto. Tale procedimento, infatti, nonostante sia sottoposto ad un regime probatorio agevolato e non permetta l'intervento di terzi reclamanti diritti sulle terre controverse, fissa una volta per tutte la spettanza del diritto di proprietà nei confronti di tutti gli organi statali.

(A cura di Patrizia Salvatelli Patrizia.Salatelli@giurisprudenza.univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 12 gennaio 2006, Mizzi c. Malta, ric. n. 26111/02

Violazione dell'articolo 6 § 1 della Cedu (diritto di accesso al giudice).

Sproporzionata limitazione del diritto di accesso al giudice nei procedimenti per il disconoscimento della paternità di figli nati in costanza di matrimonio e prima della riforma del Codice Civile maltese del 1993.

La Corte conferma l'applicabilità dell'art. 6 della Cedu ai procedimenti per il disconoscimento della paternità (Rasmussen c. Danimarca) e condanna Malta per avere negato al ricorrente l'azione giudiziale di disconoscimento di una bimba, nata nel 1967 in costanza di matrimonio e registrata come figlia dello stesso. Le limitazioni legislativamente poste per la procedibilità dell'azione (occultamento della nascita prima del 1993 e preclusione temporale di 6 mesi dalla nascita dopo il 1993) hanno posto il ricorrente nell'impossibilità fino ad oggi di ottenere il disconoscimento. Secondo la Corte tali limitazioni, pur perseguendo legittimamente lo scopo di garantire la certezza dell'identità personale della bimba, costituiscono un'interferenza sproporzionata rispetto al diritto di accesso al giudice.

(A cura di Patrizia Salvatelli Patrizia.Salatelli@giurisprudenza.univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Sentenza del 22 novembre 2005, Ramos c. Portogallo, ric. n. 73229/01

Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita familiare) della Cedu

Condanna per il mancato obbligo di rendere effettivo il diritto di visita del padre al figlio minore

Sulla scia di una consolidata giurisprudenza, la Corte di Strasburgo condanna le autorità portoghesi per l'insufficienza e l'inadeguatezza delle misure atte a garantire l'effettività del diritto di visita di un padre separato nei confronti del figlio affidato alla madre (il solo provvedimento preso aveva riguardato una multa di lieve entità). Il mancato rispetto di tale obbligo positivo aveva causato l'interruzione fattuale dei legami con il figlio e la conseguente violazione del diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente.

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 24 novembre 2005, Shofman c. Russia, ric. n. 74826/01

Violazione dell'articolo 8 § 1 (diritto al rispetto della vita privata) della Cedu.

Previsione senza eccezioni del decorso del termine per l'azione di disconoscimento della paternità.

La Corte di Strasburgo condanna le autorità russe per la previsione della disposizione che fissa senza alcuna eccezione il termine per l'esercizio dell'azione giudiziale di disconoscimento della paternità in un anno dalla nascita del figlio. I giudici, pur riconoscendo che la fissazione di un termine di decadenza è giustificato dalla necessità di dare certezza giuridica ai legami familiari, ritengono che tale regola debba conoscere alcune eccezioni, come già accade nelle legislazioni di altri stati: nel caso in esame, il padre senza sua colpa era venuto a conoscenza della possibilità di una realtà biologica differente successivamente al termine di un anno dalla nascita ed aveva agito immediatamente in via giudiziaria per ottenere il divorzio e il disconoscimento di paternità.

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 6 dicembre 2005, Drozdowski c. Polonia, ric. n. 20841/02

Violazione dell'articolo 8 § 1 (diritto al rispetto della corrispondenza) e 34 (diritto ad un ricorso individuale) della Cedu

La Corte di Strasburgo, nell'ambito di un ricorso in cui si prospettava la violazione dell'art. 6 § 1 della Cedu, decide di esaminare ex officio il ricorso contro le autorità polacche per la violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della corrispondenza e 34 (diritto all'effettività del ricorso individuale) avendo ricevuto la corrispondenza del ricorrente con segni evidenti di manomissione della busta, apposizione di controllo da parte del giudice, cancellazioni e censure, e successiva inoltro della missiva con notevole ritardo.

La Corte ribadisce l'obbligo degli Stati contraenti di non ostacolare l'efficace esercizio del diritto di ricorso individuale sancito dall'art. 34 ricordando come sia della più alta importanza che i ricorrenti, effettivi o potenziali, siano liberi di comunicare con le istituzioni di Strasburgo.

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 6 dicembre 2005, Wisse c. Francia, ric. n. 71611/01

Violazione dell'articolo 8 § 1 (diritto al rispetto della vita privata) della Cedu

Registrazione delle conversazioni dei detenuti con i familiari. Ingerenza non giustificata da una norma sufficientemente precisa.

Ancora una volta la legislazione francese sulle intercettazioni viene giudicata in violazione dell'art. 8 della Cedu: in questo caso si trattava di registrazioni di conversazioni effettuate all'interno del carcere nei locali adibiti ai colloqui tra detenuti e familiari. La Corte ritiene che la registrazione sistematica di tali conversazioni costituisca un ingerenza nella vita privata dei ricorrenti e privi tali colloqui della loro ragion d'essere cioè la garanzia di un livello minimo di privacy anche per i detenuti, comprensiva della segretezza delle conversazioni con i familiari.

Tale ingerenza non appare fondata su una norma sufficientemente chiara, non essendo specificati i casi e limiti del potere discrezionale delle autorità francesi nell'ordinare tali registrazioni.

(A cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 10 (Libertà di espressione)

Sentenza del 29 novembre 2005, Urbino Rodrigues v. Portugal, ric. n. 75088/01.

Violazione dell' art. 10 (libertà di espressione) della Cedu.

La tutela della libertà di espressione è massima se i soggetti coinvolti sono tutti dei giornalisti.

La reputazione di un giornale può ricevere una concreta protezione ma incontra un forte limite se è lesa dalle dichiarazioni di un altro giornale in risposta a un'accusa precedente ricevuta, e che verte su un tema politico di pubblico interesse. È quanto stabilisce la Corte di Strasburgo che ammonisce i giornalisti ad assumere atteggiamenti più tolleranti, nonostante insinuazioni offensive, in quanto proprio i giornalisti dovrebbero essere più aperti alle critiche, che sono fondamentali per lo sviluppo di una società democratica.

(A cura di Mina Tanzarella, minatanzarella@yahoo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 24 novembre 2005, Tourancheau and July v. France, ric. n. 53886/00.

Non violazione dell' art. 10 (libertà di espressione) della Cedu.

La pubblicazione di documenti giudiziari non ancora disponibili può compromettere l'imparzialità delle decisioni del giudice.

La Corte europea ritiene pregiudizievole la pubblicazione di un articolo giornalistico in Francia su una vicenda giudiziaria su cui ancora si stanno svolgendo delle indagini investigative. Secondo quanto stabilito dai giudici europei, la diffusione di notizie ancora non definitive potrebbe da un lato compromettere l'autorevolezza e l'imparzialità del giudice nell'esprimere il verdetto e, dall'altro, ledere la reputazione degli imputati che, fino a prova contraria, risultano essere innocenti.

Le motivazioni della decisione della Corte di Strasburgo sono in linea con quanto sostenuto dai giudici nazionali, i quali avevano condannato il giornalista in questione per la violazione di una legge francese che proibisce la divulgazione di documenti concernenti crimini gravi prima del giorno dell'udienza. Ci troviamo, quindi, di fronte all'operatività di uno dei limiti previsti all'art. 10 §2 della Cedu, e specificamente di quello che ammette un ostacolo alla libertà d'espressione se ciò è prescritto dalla legge.

(A cura di Mina Tanzarella, minatanzarella@yahoo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 11 (Libertà di riunione e di associazione)

Sentenza dell'11 gennaio 2006, Sørensen c. Danimarca, Rasmussen c. Danimarca, ricc. n. 52562/99 e 52620/99

Violazione dell'art. 11 (libertà di associazione) della Cedu

Tutela della libertà negativa sindacale

Il caso riguarda l'uso diffuso in Danimarca delle cd. clausole di esclusività, sottoscritte dai datori di lavoro con un particolare sindacato, in questo caso la confederazione dei sindacati danesi. Nel frangente in cui il lavoratore voglia esercitare la sua libertà negativa di non associarsi o di aderire a un sindacato diverso va incontro alla disoccupazione o al licenziamento. La Corte ritiene, anche alla luce del dibattito parlamentare nazionale, della Carta sociale europea, della Carta europea dei diritti sociali dei lavoratori e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che la tutela dell'aspetto negativo della libertà associativa vada garantito al pari di quello positivo. In questo caso la tutela del soggetto debole, il lavoratore, contribuisce a ridurre il cd. margine di discrezione statale.

(A cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)